

Publicato il 17/01/2020

**N. 00016/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00573/2019 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 573 del 2019, proposto da Maria Claudia Sandolo, Giuseppe Feola, Francesco Ambrosino e Pier Lombardo Vigorelli, rappresentati e difesi dagli avvocati Eliana Verdone e Maria Claudia Sandolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Eliana Verdone in Formia, I Trav. Colagrosso n. 7;

contro

Comune di Ponza, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Edoardo Giardino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Rosaria Mozzetti in Latina, via Cavata n. 12;

per l'annullamento

1. deliberazione di Consiglio Comunale della seduta del 24.05.2019, dichiarata immediatamente esecutiva ma ancora non pubblicata all'albo pretorio on –line, relativa al punto 1 (uno) dell'ordine del giorno intitolato: “esame ed approvazione del rendiconto esercizio finanziario 2018 ed i suoi allegati” e degli atti in essa richiamati e presupposti, ed in particolare:

a) lo schema di rendiconto di gestione 2018, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.53 del 26.04.2019 e di tutti i relativi allegati;

b) la deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 26.04.2019 con cui è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell'art. 228, comma 3 d.Lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 e di tutti i relativi allegati;

c) la relazione del revisore dei conti sulla gestione dell'esercizio 2018 redatta ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 267/2000, che esprimeva parere favorevole all'approvazione del bilancio, visionabile da parte dei consiglieri solo in data 23.05.2019 e modificato parzialmente poche ore prima della seduta consiliare ovvero in data 24.05.2019;

2. di tutti gli altri atti endoprocedimentali, lesivi degli interessi dei ricorrenti ed in particolare della:

a) della nota prot. 3428/2019 con cui si comunicava l'avvenuto deposito delle delibere di Giunta Comunale n. 52/2019 e 53/2019 e dei relativi allegati;

b) della nota di convocazione per la seduta ordinaria del Consiglio Comunale (prot. n.3968 del 17.05.2019) finalizzato all'approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2018 ed allegati, fissata per il giorno 24.05.2018 alle ore 11:00;

3. e di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ancorché non conosciuto dai ricorrenti e/o meramente endoprocedimentale, se ed in quanto lesivo degli interessi degli interessi dei ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ponza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2019 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1) Con ricorso regolarmente notificato a mezzo servizio postale e depositato il 18 settembre 2019, i signori Sandolo Maria Claudia, Feola Giuseppe, Ambrosino Francesco e Vigorelli Pier Lombardo, nella qualità di consiglieri comunali del Comune di Ponza hanno impugnato gli atti in epigrafe elencati e in particolare il punto 1 (uno) della deliberazione del Consiglio Comunale del 24.05.2019, recante “esame ed approvazione del rendiconto esercizio finanziario 2018”.

2) I ricorrenti, lamentando la lesione delle loro prerogative di componenti del consiglio comunale, deducono a sostegno del gravame le seguenti censure:

I) Violazione e falsa applicazione del D.lgs. n.267/2000, del d.lgs n.118/2011 e del regolamento di contabilità vigente dell'Ente. Violazione e falsa applicazione del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale. Eccesso di potere, sotto vari profili: difetto di istruttoria, sviamento. Erroneità manifesta.

La relazione dell'organo di revisione non è stata messa a disposizione dei consiglieri comunali tempestivamente, ovvero 20 giorni prima della seduta di Consiglio indetta per l'approvazione del rendiconto 2018; In particolare, la predetta relazione al rendiconto di gestione per l'anno 2018 è stata resa disponibile ai ricorrenti solo nella tarda serata del 23 maggio 2019 e dunque poche ore prima della seduta consiliare fissata per il 24 maggio 2019 alle ore 11:00.

II) Carenza degli elementi essenziali delle deliberazioni presupposte (deliberazione di G.M n.52 del 26.04.2019 relativa al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2018 e n. 53 di approvazione dello schema di rendiconto 2018) e per l'effetto Nullità/annullabilità derivata della deliberazione di Consiglio Comunale della seduta del 24.05.2019).

Il D.lgs n.267/2000 ed il D.lgs n.118/2011 stabiliscono che rientra tra gli atti

presupposti e preparatori, costituendone parte integrante e sostanziale del rendiconto di gestione, la deliberazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre, la quale deve essere nella sua fase preparatoria necessariamente correlato dal parere del revisore dei conti e la cui mancanza ne determina il vizio assoluto ed insanabile della nullità dell'atto.

III) Eccesso di potere. Violazione di legge. Sviamento.

Nonostante siano trascorsi mesi dall' approvazione della deliberazione di Consiglio Comunale gravata, avvenuta durante la seduta dello scorso 24 maggio 2019, alla data odierna (a distanza di 2 mesi) tale atto deliberativo non è stato ancora pubblicato all'albo pretorio on -line.

3) Con atto depositato il 24 ottobre 2019 si è costituito in giudizio il Comune di Ponza, il quale, con successiva memoria ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.

4) Alla pubblica udienza del 18 dicembre 2018, la causa è stata riservata per la decisione.

5) In via preliminare va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione dei ricorrenti.

6) Secondo la giurisprudenza costante, infatti, "la legittimazione ad agire dei consiglieri di minoranza ha carattere eccezionale e va ricondotta a quelle ipotesi in cui costoro, agendo in giudizio, lamentano la lesione di quelle che sono le prerogative riconducibili al loro munus. In particolare, i membri del Consiglio comunale possono impugnare gli atti ritenuti pregiudizievoli, quando ravvisino e censurino: a) le erronee modalità di convocazione dell'organo consiliare; b) la violazione dell'ordine del giorno; c) l'inosservanza del termine di deposito della documentazione necessaria per poter liberamente e consapevolmente deliberare; d) la preclusione, in tutto o in parte, dell'esercizio delle funzioni relative all'incarico rivestito" (ex multis T.A.R. Campania Salerno sez. II 5/06/2019 n. 954).

Nel caso di specie, i ricorrenti agiscono a tutela delle prerogative riconducibili al loro munus pregiudicate dalla inosservanza del termine di deposito della documentazione necessaria per poter liberamente e consapevolmente deliberare.

7) Nel merito la vicenda sottoposta all'attenzione del Collegio si riassume nella questione se il termine di venti giorni (stabilito dall'art. 227 comma 2 del Tuel e dall'art. 132 del Regolamento di Contabilità del Comune di Ponza) entro il quale la proposta di deliberazione

consigliare sul rendiconto unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali, può essere derogato nel caso in cui intervenga un atto del Prefetto che assegni il termine di 20 (venti) giorni dalla notifica del provvedimento per l'approvazione del Rendiconto, con l'avvertenza che, decorso inutilmente detto termine, si procederà in via sostitutiva all'adempimento, mediante apposito Commissario, dando avvio alla procedura di scioglimento del Consiglio Comunale. Nella specie, infatti, è accaduto che a causa del protrarsi della procedura per l'approvazione del rendiconto da ultimarsi entro il termine del 30 aprile, il Prefetto di Latina con atto dell'8.5.2019 si è pronunciato in tal senso, per cui il Consiglio comunale per evitare lo scioglimento si è riunito il 24 maggio.

8) Secondo la tesi del Comune resistente, in tal caso si rientra nel quadro di un agire procedimentale d'urgenza, ossia nel corpo di un procedimento sussumibile non già nella funzione disciplinata dall'art. 227 co. 2 del d.lgs. n. 267/2000 bensì in quella di cui all'art. 141 del d.lgs. 267/2000 ed all'art. 1 del d.l. n. 13/2002 conv. dalla l. n. 75/2002.

In altri termini, il termine di cui all'art. 227, comma 2, del d.lgs. n. 27/2000, è destinato a valere solo in ordine all'approvazione del rendiconto nei termini di legge e non già laddove l'approvazione avvenga fuori termine su diffida del Prefetto, come nella fattispecie in esame.

Di qui – considerata la diversità del procedimento che segnava detta fattispecie di urgenza – si inverava la rigorosa osservanza di quanto sancito dall'art. 9 del Regolamento del Consiglio comunale, per il quale: “Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno

vengono depositati presso la Segreteria o altro ufficio competente per materia, nel giorno della riunione e nelle 24 ore precedenti, durante l'orario d'ufficio”.

9) Tanto premesso, ritiene il Collegio che la tesi sopra esposta sia fondata e che quindi il ricorso deve essere respinto in quanto di fronte all'alternativa dello scioglimento deve ritenersi giustificata la deroga al termine ordinario di 20 giorni entro il quale i consiglieri devono poter accedere alla documentazione allegata alla proposta di deliberazione.

10) In conclusione, quindi, il ricorso deve essere respinto siccome destituito di giuridico fondamento.

11) Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 573/19 lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Vinciguerra, Presidente

Roberto Maria Bucchi, Consigliere, Estensore

Valerio Torano, Referendario

L'ESTENSORE
Roberto Maria Bucchi

IL PRESIDENTE
Antonio Vinciguerra

IL SEGRETARIO